

CIRCOLARE STRAORDINARIA LEGGE DI BILANCIO 2021

A seguire continua la informativa sulla Legge di Bilancio 2021, che anche quest'anno è arrivata all'ultimo minuto per l'approvazione nei tempi di legge.

La precedente indicava solo le misure di maggiore interesse, la presente indica invece, sempre in sintesi, tutte le misure presenti nella Legge. **I Clienti interessati ad approfondire le tematiche sono pregati di mettersi in contatto, saremo lieti di esaminare con Loro gli argomenti di interesse.**

In verde gli argomenti di maggiore interesse.

Un nutrito pacchetto di novità fiscali e di aiuti alle imprese, riepilogati in maniera sintetica nella presente Circolare, nelle precedenti e che seguiranno.

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l'articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un'astensione.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

commi 8, 9

La Legge rende definitiva la detrazione introdotta dall'art. 2 del D.l. 3/2020 **a favore dei lavoratori dipendenti**, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020. Si tratta della **detrazione di 600 euro per i redditi complessivi di 28.000 euro**, che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

L'importo della detrazione si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC	Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000	$480 + 120 * [(35.000 - RC) / 7000]$
35.000 < RC < 40.000	$480 * [(40.000 - RC) / 5000]$
> 40.000	zero

Si ricorda che la detrazione spetta titolari di redditi di lavoro dipendente (come definiti dall'articolo 49 del TUIR).

Incentivo per l'occupazione giovanile

commi 10-15

Per **le nuove assunzioni a tempo indeterminato** e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) **effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni**, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'arco della loro vita lavorativa, è previsto **l'esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui**, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare, si prevede:

- L'esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

- il riconoscimento dell'esonero, come nella norma vigente a regime, **per un periodo massimo di 36 mesi**, che viene, tuttavia, **elevato a 48 mesi** per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- **l'aumento del limite di età anagrafica**, ai fini in oggetto, **del lavoratore assunto**, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici) che non abbiano proceduto **nei 6 mesi precedenti l'assunzione**, né procedano **nei 9 mesi successivi** alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022				
Requisiti	Sgravio	Durata Sgravio	Regioni interessate	Esclusioni
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Età inferiore a 36 anni ♦ Primo rapporto di lavoro a tempo ind. 	100%	36 mesi	tutte	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Lavoro domestico ♦ Posizioni dirigenziali
		48 mesi	Regioni meno sviluppate	

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

commi 16-19

Per le **assunzioni di donne lavoratrici** effettuate nel **biennio 2021-2022**, in via sperimentale, **l'esonero contributivo** di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella **misura del 100%** nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni **devono comportare un incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità

commi 20-22

Viene previsto **l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi** previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) per:

- **lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti** alle gestioni **previdenziali dell'INPS** e professionisti iscritti **agli enti gestori** di forme **obbligatorie di previdenza** e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta **2019**, un **reddito complessivo non superiore a 50.000 euro** e abbiano subito un **calo di fatturato** o dei corrispettivi nell'anno **2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33 per cento**.
- **medici, infermieri** e gli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) **assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza**.

L'esonero è previsto **per l'anno 2021**, nei limiti della dotazione di 1.000 milioni di euro dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esonero contributivo per lo sport dilettantistico

commi 34-35

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare **l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle:

- federazioni sportive nazionali, e discipline sportive associate,
- enti di promozione sportiva,
- associazioni e società sportive dilettantistiche,

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, **relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici**, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Sospensione versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

commi 36-37

Sospesi alcuni termini di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- abbiano la sede legale o il domicilio fiscale in Italia
- e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020.
- I versamenti sospesi sono quelli che cadono **nei mesi di gennaio e febbraio 2021** ed in particolare riguardano:
- le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- versamenti delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Iva 10% piatti pronti

comma 40

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati **in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto**.

Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

Imposta di registro minima per i terreni agricoli

comma 41

Per l'anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, non si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, a condizione che:

- i **terreni siano qualificati come agricoli** in base a strumenti urbanistici vigenti;
- gli atti di trasferimento siano **posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Modifica alla tassazione dei ristorni

commi 42, 43

Modifica del regime fiscale di **ristorni attribuiti ai soci di società cooperative**.

Prevvia delibera assembleare, tali società hanno la facoltà di **ridurre** dal 26 per cento **al 12,5%** la ritenuta

applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, in luogo del momento di rimborso dello stesso, come previsto dalle disposizioni generali. Tra i soci persone fisiche **non sono compresi**:

- **gli imprenditori individuali** ex art. 65, comma 1, TUIR;
- **i detentori di partecipazioni qualificate** ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

Riduzione tassazione dividendi enti non commerciali

commi 44-47

A decorrere dall'esercizio in corso all'1.1.2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, **che esercitano**, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale **una o più attività di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%**.

Per usufruire della detassazione degli utili, gli enti non commerciali **devono svolgere attività nei settori di interesse generale** nei seguenti ambiti:

- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.

Riduzione IMU e TARI pensionati esteri

comma 48

Per i soggetti **titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **residenti in uno Stato** di assicurazione **diverso dall'Italia, a partire dal 2021**:

- **l'IMU viene ridotta della metà**,
- e la **TARI** (la tassa sui rifiuti avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è **dovuta in misura ridotta di due terzi** (ovvero è dovuto il pagamento di un terzo dell'importo intero)

per **una sola unità immobiliare a uso abitativo** posseduta **in Italia** a titolo di proprietà o usufrutto, **non locata o data in comodato d'uso**.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati

comma 50

Viene concesso un **allungamento temporale del regime fiscale agevolato** dei cd. **lavoratori impatriati** anche ai **sogetti** che:

- hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020
- e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.

Tali soggetti, potranno fruire del **regime fiscale agevolato** dei cd. **lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio**, consistente nell'abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del decreto-legge 34), previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

La platea dei destinatari sembra riferirsi ai soggetti che si sono **trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e prima del 1° gennaio 2020**, in quanto il nuovo **comma 2-bis** introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, individua **l'ambito soggettivo della disciplina**

introdotta, che si applica **anzitutto a soggetti “diversi da quelli indicati al comma 2 dell’articolo 5”**, ovvero **diversi da quelli che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019**, e a cui spettano le agevolazioni fiscali (abbattimento del 70 per cento nel primo quinquennio e, alle condizioni previste, del 50 per cento nel secondo quinquennio) a decorrere dall'anno 2019.

Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili

comma 58 num. 1) e 60

Proroga per l’anno **2021** della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) **nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus)**.

Per **tutto il 2021** viene prorogata anche la **detrazione per le spese** sostenute per l’acquisto e posa in opera di:

- **micro-cogeneratori in sostituzione** di impianti esistenti;
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Prevista la **proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Tale detrazione spetta **anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.

Sempre **fino al 31.12.2021 proroga** anche del c.d. **"bonus mobili"**, **aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare** la detrazione IRPEF del 50%.

Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Proroga 2021 bonus facciate

comma 58 num. 2)

Proroga per il 2021 il c.d. "bonus facciate", ossia la **detrazione del 90%** delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Bonus idrico

commi 61-65

Viene riconosciuto **alle persone fisiche residenti in Italia**, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 (dotazione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”) e fino ad esaurimento delle risorse, un **“bonus idrico” pari a 1.000 euro** per ciascun beneficiario, da **utilizzare entro il 31 dicembre 2021**, per **interventi di sostituzione**:

- di **vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto
- e di apparecchi di **rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti** con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua,

su **edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari**.

Superbonus 110% , ecobonus e sismabonus

commi 66-75

Proroga della detrazione del **110%** (cd **Superbonus**) per gli interventi di **efficienza energetica e antisismici** effettuati sugli edifici **dal 01.07.2020 fino al 30.06.2022** (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), da ripartire tra gli aventi diritto:

- in 5 quote annuali di pari importo,
- e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute dal 1° luglio 2022).

Tali termini sono ulteriormente prorogati anche per gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali

alla data del 30.06.2022 siano stati **effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo** (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023).

Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la **coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** anche nel caso siano **effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni**.

Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici **privi di attestato di prestazione energetica** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Tra i **sogetti beneficiari** dell'agevolazione vengono **incluse le persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**.

Viene **prorogata al 2022 l'opzione per la cessione** o per lo **sconto** in luogo delle detrazioni fiscali al 2022. L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli **interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici**, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è **esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008** dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

La **detrazione** prevista per l'installazione di impianti **solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici, viene **estesa** anche agli impianti solari fotovoltaici su **strutture pertinenziali** agli edifici.

La Legge riscrive il co. 8 dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, e prevede che per **le spese sostenute dal 01.07.2020 al 30.06.2022** per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **1.500 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- **1.200 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Per gli interventi a cui si applica la detrazione, **nel cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: *“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”*.

Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.

Coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

Chiarito che una **unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente”** qualora sia **dotata di almeno 3** delle **seguenti** installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento **idrico**; impianti per il **gas**; impianti per l'**energia elettrica**; impianto di **climatizzazione invernale**;

Riscritto il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%

(da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

Chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;

Stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus.

Proroga 2021 bonus verde

comma 76

Proroga **per tutto il 2021** dell'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. "bonus verde**, consistente nella **detrazione** dall'imposta lorda del **36%** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5.000 euro annui** e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

commi 77-79

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l'**acquisto di autoveicoli** nuovi di fabbrica alimentati **esclusivamente ad energia elettrica** di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un **prezzo di listino inferiore a 30.000 euro**, al netto dell'IVA, **a favore**:

- delle **persone fisiche**;
- con **ISEE inferiore a 30 mila euro**.

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica

comma 83

Introdotta la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo fondo perduto attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

commi 87-88

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali **nei centri storici** di rilevante interesse turistico (di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), viene **esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte **nei comuni dove sono situati santuari religiosi** (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione **presenze turistiche in numero almeno tre volte** superiore a quello dei residenti).

Per i comuni diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del comma 87, **hanno efficacia per l'anno 2021**.

Ingresso gratuito musei per i cittadini residenti all'estero

commi 89-90

Ai **cittadini italiani residenti all'estero** che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), si consente di poter **entrare gratuitamente nella "rete" dei musei**, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004.

Nuova Sabatini, finanziamento in un'unica soluzione

commi 95-96

Viene previsto che il **contributo statale** in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" ("**Nuova Sabatini**"), venga **erogato in un'unica soluzione** (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione

commi 107-108

Al fine di sostenere **investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile** ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da **società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne**, viene **rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital**, istituito dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Credito d'imposta cuochi professionisti

commi 117-123

Previsto un **credito d'imposta per i cuochi professionisti**, per un importo **fino al 40% delle spese**:

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli
- e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività,

sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per cuochi professionisti si intendendo i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.

L'agevolazione spetta **fino ad un massimo di 6.000 euro** e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

E-commerce delle imprese agricole

comma 131

Per i **periodi d'imposta dal 2021 al 2023**, viene esteso il **credito d'imposta del 40%** previsto per il sostegno del made in Italy **alle reti di imprese agricole e agroalimentari**, anche **costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino**, per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del **commercio elettronico**.

Decontribuzione Sud per Covid-19

commi 161-169

Per contenere gli effetti straordinari determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socioeconomico, **l'esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud**, introdotto dal Decreto Agosto, resta **confermato fino al 31 dicembre 2025**, con la **riduzione progressiva** negli anni successivi **fino al 2029**:

- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**. Spetta in relazione a **tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi**.

PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD				
Lavoratori interessati	periodo	Percentuale	Regioni interessate	Settori esclusi
	Fino al 2025	30%	Abruzzo, Basilicata,	♦ settore agricolo

per tutti i dipendenti in forza in azienda	2026-2027	20%	Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoro domestico ◆ enti pubblici economici
	2028-2029	10%		

Resto al Sud: ampliata la platea dei beneficiari

comma 170

Ampliata la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando **da 45 a 55 anni** la loro età massima.

Proroga 2022 credito d'imposta Mezzogiorno

commi 171-172

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Agevolazioni per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES

commi 173-176

A favore delle **imprese** che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle **Zone economiche speciali (ZES)**, si prevede la **riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50%**, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Proroga credito d'imposta potenziato per ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

commi 185-187

Proroga per il 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore **delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

Proroga garanzia SACE

commi 206, 209

Proroga fino al 30.06.2021 (in precedenza 31.12.2020) della **concessione da parte di SACE spa, di garanzie** a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19** ex art. 1, DL n. 23/2020.

Previsto anche **un ampliamento dell'ambito applicativo delle garanzie SACE.**

A decorrere **dall'1.3.2021 fino al 30.6.2021**, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:

- **è rilasciata alle società di medie dimensioni (mid cap)** ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019);
- **a titolo gratuito;**
- **fino alla copertura del 90% del finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

A decorrere dall'1.7.2021, le predette imprese (mid cap) possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all'80% dell'importo del finanziamento.

Termini scadenza titoli di credito

comma 207

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, **che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021**. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio.

Modifiche al Fondo garanzia PMI

commi 216-218

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, **può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni**, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possano avere, **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni** (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche

commi 227-229

Si prevede che **l'Agenzia delle entrate metta a disposizione** dei contribuenti **una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche**.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Proroga credito d'imposta spese di consulenza quotazione PMI

comma 230

Proroga al 31.12.2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Si tratta del credito d'imposta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50% delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

commi 233-243

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso **fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021**, viene consentito al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività** per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Per fruire dell'incentivo **le società che partecipano alle operazioni:**

- **devono** essere operative da almeno due anni
- e **non** devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.

Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla

crisi d'impresa.

La trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI

commi 244-247

Prorogata dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021** l'operatività dell'**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI**, previsto dal decreto Liquidità. Fanno eccezione rispetto alla regola generale, le **garanzie** a favore delle **imprese** cd. "**mid cap**", le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, **fino al 28 febbraio 2021**.

Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "**Garanzia Italia**" SACE, **sino al 30 giugno 2021**.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

commi 248-254

Prorogate dal 31 gennaio 2021 al **30 giugno 2021** le misure di **sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti** non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La **proroga della moratoria** opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 34/2020 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

commi 263-264

I commi in esame intervengono sulle misure previste dall'art. 26 del D.L. 34/2020 rubricato "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".

Prevista la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle **misure di aiuto** (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Le **tre misure** di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sono:

- **Credito d'imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale**
- **Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020**
- **Il Fondo Patrimonio PMI**

Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si consente di **eseguire l'aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021**, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale

comma 266

Viene sostituito integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione.

Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, **disapplica gli obblighi** previsti dal codice civile **per le società di capitali** in relazione alle **perdite emerse** nell'esercizio in corso **alla data del 31.12.2020**, specificando che **non operano le cause di scioglimento** delle società di capitali **per riduzione del capitale sociale** al di **sotto del minimo legale** e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che **il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3** non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì **il 5° esercizio successivo**.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto

ordinariamente), **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo**, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. **Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** devono essere distintamente **indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.**

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese

commi 270-273

Per tale nuova finalità, **possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa** costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Previste specifiche agevolazioni fiscali per le predette società, in particolare i **commi 271-272** prevedono:

- che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorra alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori;
- che le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Infine, ai sensi del **comma 273**, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di **prevalenza** che qualifica la cooperativa come "a mutualità prevalente", a decorrere **dal quinto anno successivo alla loro costituzione**.

Allungamento restituzione mutui agevolati

comma 274

I soggetti beneficiari dei **mutui agevolati** concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un **allungamento** dei termini di restituzione fino a un **massimo di 84 rate mensili**.

Trattamento cassa integrazione straordinaria aziende cessate

comma 278

Proroga per gli anni 2021 e 2022 della possibilità di richiedere il **trattamento di sostegno del reddito CIGS per le aziende cessate**, per un periodo massimo complessivo di **dodici mesi** e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Proroga deroga per contratti a termine

comma 279

Proroga della norma del Decreto Rilancio sull'utilizzo dei **contratti a tempo determinato in deroga** alla normativa sull'obbligo di causale, tale deroga resta consentita **fino al 31 marzo 2021**, in luogo del 31 dicembre 2020.

È possibile ancora, quindi, prorogare o rinnovare, una sola volta, un contratto a termine anche oltre i 12 mesi senza apporre la causale purché si resti all'interno del limite complessivo di 24 mesi di durata.

CIG Call center

comma 280

Prorogate per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei **call center** (previste dall'articolo 44, comma 7, del d.lgs. 148 del 2015), nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Finanziamento indennità fermo pesca

commi 282-283

Ulteriori stanziamenti di risorse per il **rinnovo dell'indennità onnicomprensiva**, pari a **30,00 euro giornalieri per l'anno 2021**, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di:

- sospensione dal lavoro derivante da misure di **arresto temporaneo obbligatorio**
- sospensione dal lavoro derivante da misure di **arresto temporaneo non obbligatorio**.

Sostegno al reddito lavoratori di imprese sequestrate o confiscate

comma 284

Per il triennio 2021-2023, viene prorogato il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, **a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate**, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Indennità lavoratori della Campania

comma 291

Estesa a **tutti i lavoratori della regione Campania** l'indennità prevista per i lavoratori disoccupati delle aree di crisi complessa della regione stessa (art. 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) con effetti prorogati per tutto il 2021.

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID

commi 299-305 e 312-314

I datori di lavoro che **sospendono o riducono** l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare **domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO** (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):

- per una **durata massima di 12 settimane**
- per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

Le dodici settimane devono essere collocate:

- **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021** per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
- e **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Le **domande** di accesso devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto **inizio il periodo di sospensione** o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.

Il trattamento di **Cassa integrazione per il settore agricolo CISOA** è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una **durata massima di novanta giorni**, da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021			
Tipo ammortizzatore	Durata massima	Periodo di utilizzo	Note
CIG	12 settimane	Tra 1.1. e 31.3.2021	Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche
CIGD	12 settimane	Tra 1.1 e 30.6.2021	
ASO	12 settimane	Tra 1.1 e 30.6.2021	
CISOA	90 gg	Tra 1.1 e 30.6.2021	
SETTORE PESCA	90 gg	Tra 1.1 e 30.6.2021	Sia per dipendenti che autonomi

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali

commi 306-308

Si riconferma per i **datori di lavoro privati**, con esclusione di quelli del settore agricolo, **che non**

richiedono ulteriori settimane di **ammortizzatori sociali**, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

- **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:
 - o **per un massimo di otto settimane**, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
 - o nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,
 - o riparametrato e applicato su base mensile.
- la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

Disposizioni in materia di licenziamento

commi 309-311

Fino al 31 marzo 2021:

- resta **precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
- restano **sospese le procedure pendenti** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fanno eccezione i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto.
- resta **preclusa al datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **la facoltà di recedere dal contratto** per giustificato motivo oggettivo;
- restano altresì sospese le procedure in corso.

Le **sospensioni e le preclusioni** sopracitate **non si applicano** nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (tranne che per trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale
- risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

Sostegno al reddito per lavoratori settore pesca

commi 315-318

Viene riconosciuto per la durata massima di 90 giorni, nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021**, un trattamento di **sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca** che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, la suddetta misura è riconosciuta a favore:

- **dei lavoratori marittimi**, di cui all'art. 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari;
- **degli armatori e dei proprietari armatori**, imbarcati sulla nave da essi gestita, dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS e dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca. Per tali soggetti, al fine del presente beneficio, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve essere almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre del 2019.

La **relativa domanda** deve essere presentata all'INPS:

- per i lavoratori subordinati, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- per i lavoratori autonomi, entro il 30 settembre 2021.

Fondo GOL presso ANPAL e ampliamento assegno di ricollocazione

commi 324-328

Viene istituito un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro denominato GOL: **“Garanzia di occupabilità dei lavoratori”**.

Nel 2021 parte dei 500 milioni di risorse previste saranno destinate **all’ampliamento dell’assegno di ricollocazione** anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione
- **collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività**
- **percezione della NASPI da oltre quattro mesi**
- restano escluse le persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione.

Fondo assistenza pediatrica oncologica

comma 329

Viene portato a regime il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dalla legge di stabilità 2018, con un finanziamento di 5 milioni di euro annui.

Fondo diagnosi e assistenza Alzheimer

commi 330-332

Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, presso Ministero della salute, un fondo, denominato *«Fondo per l’Alzheimer e le demenze»*, con una **dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

Detrazione spese veterinarie

comma 333

Viene **umentato** l’importo massimo detraibile dall’IRPEF nella misura del 19% per **spese veterinarie**, che passa da 500 a **550 euro annui**.

Proroga Opzione donna

comma 336

Il regime di anticipo pensionistico con calcolo dell’assegno interamente contributivo dedicato alle lavoratrici e denominato **“Opzione donna”** viene **prorogato** consentendo l’accesso a chi raggiunge i **requisiti entro il 31.12.2020** (era 31.12.2019).

Sono richiesti in particolare:

- un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
- un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato è possibile presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2021-22.

Semplificazione erogazione pensione di cittadinanza

comma 337

A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza titolari anche di altro trattamento pensionistico, le due prestazioni vengono erogate contestualmente. Si conferma che nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo e prelievo contante previsti per il Reddito di cittadinanza.

Modifica requisito non convivenza per ISEE studenti universitari

comma 338

Viene modificato il Regolamento dell’ISEE ai fini della **definizione dell’ISEE per il diritto allo studio**

universitario dello studente non convivente. Si prevede che **il requisito della residenza fuori dalla famiglia** di origine **si calcoli per i due anni precedenti** la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica – DSU - e non più rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

Proroga Ape sociale

commi 339-340

Proroga della misura di anticipo pensionistico assistito dallo Stato denominata **“APE sociale”**, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, **anche per il 2021**.

Piattaforma per raccolta firme digitali per i referendum popolari

commi 341-344

Ai fini di una maggiore inclusione dei soggetti disabili alla vita pubblica viene prevista **l’implementazione della piattaforma di raccolta firme digitali** a norma dei regolamenti AGID agenzia per l’Italia Digitale, per la **presentazione di proposte di referendum popolari**.

Isopensione: conferma accesso anticipato

comma 345

Proroga fino al 2023 della possibilità di accesso all’isopensione già **a partire da 7 anni di anticipo** rispetto all’età pensionabile, in luogo dei 4 previsti dalla legge istitutiva.

IX salvaguardia soggetti “esodati”

commi 346-348

I requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sempre se appartenenti a specifiche categorie.

Le istanze da parte dei lavoratori andranno effettuate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge con le procedure già previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2014.

Proroga e ampliamento contratto di solidarietà espansiva

comma 349

Proroga al 2021 delle disposizioni relative all’applicazione sperimentale del **contratto di espansione** estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, **alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità**. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

Nuovi benefici e semplificazione procedure lavoratori amianto

commi 356-361

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene previsto che l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15% della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata e, per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000.

Assegno di natalità - Bonus bebè

comma 362

Prorogato anche **per il 2021 l'assegno di natalità** (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti.

L'assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

Congedo di paternità

commi 363-364

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni. Inoltre, si dispone che **anche per il 2021** il padre possa astenersi facoltativamente per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Sostegno alle madri con figli disabili

commi 365-366

Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il **riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti**, in favore delle **madri disoccupate o monoreddito**, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una **disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento**.

Procedure esecutive su immobili

commi 376 - 379

La Legge prevede la **nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata** finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo. Una specifica disciplina è prevista invece, nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario

Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento.

Innalzamento aliquota per indennizzo cessazione commerciale

comma 380

Dal 1° gennaio **2022**, **l'aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l'INPS** per far fronte agli oneri derivanti dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è **dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale**.

Contributo locatore per riduzione canone di locazione

commi 381 - 384

La Legge istituisce un **contributo a fondo perduto, per l'anno 2021**, a favore del **locatore di un immobile adibito ad uso abitativo** (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un **comune ad alta tensione abitativa**, in caso di **riduzione del canone di locazione**.

Il contributo è **pari al 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità attuative di tale disposizione.

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

commi 386-401

Viene istituita in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, l'**indennità straordinaria** di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che **non** esercitano attività d' **impresa commerciale (professionisti)**, **per sei mensilità** e di importo pari al **25%**, su base **semestrale**, dell'**ultimo reddito**. Il relativo importo massimo è di **800 euro mensili** e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I **requisiti** richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

- 1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- 2) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- 3) **reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda**, inferiore al 50% della media dei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- 4) reddito dichiarato **non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato con l'indice Istat
- 5) in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- 6) con **partita Iva attiva da almeno quattro anni** alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

Promozione delle competenze manageriali

commi 536-539

Previsto un **credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022** sotto forma di **borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali** promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- 100% per le piccole e medie imprese,
- 90% per cento per le medie imprese,
- 80% per cento per le grandi imprese.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Card cultura diciottenni

commi 576 e 611

Rifinanziata **per l'anno 2021, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali**. Come gli altri anni, le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

I **sogetti beneficiari** della carta sono:

- **i residenti nel territorio nazionale**, in possesso - ove previsto - di permesso di soggiorno in corso di validità;
- **che compiono 18 anni d'età nel 2020 e 2021**.

Il **comma 611**, dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card **anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici**.

In generale, i beni acquistabili con la Card cultura sono: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale; musica registrata; prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Aumento crediti d'imposta settore cinematografico

commi 583 -584

La Legge **eleva alcuni crediti d'imposta riservati al settore cinematografico**. In particolare:

- per le **imprese di produzione** cinematografica ed audiovisiva aumenta dal 30% al **40%**:
 - ✓ l'aliquota massima del credito di imposta;
 - ✓ l'aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;
 - ✓ l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive.
- per le **imprese di distribuzione** cinematografica ed audiovisiva quali eleva in maniera generalizzata (dal 30%) al **40%** l'aliquota massima del credito di imposta;
- eleva al **40%** l'aliquota massima del **credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di postproduzione**, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi

commi 595 - 597

La Legge prevede **che il regime fiscale delle locazioni brevi**, art. 4, commi 2 e 3, del D.l. 50/2017, con effetto **dal 2021**, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve **non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

Negli altri casi, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale**.

Tali disposizioni si applicano **anche** per i contratti stipulati tramite **soggetti che esercitano attività di intermediazione** immobiliare, oppure soggetti che gestiscono **portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

Esenzione IMU prima rata 2021 per settori del turismo

comma 599

La Legge **esenta dalla prima rata dell'IMU dovuta nel 2021** gli **immobili** dove si svolgono specifiche attività connesse ai **settori del turismo**, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- ◆ **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- ◆ **alberghi, pensioni e relative pertinenze**, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, **purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate**;
- ◆ immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- ◆ **discoteche**, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate**.

Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator

comma 602

La Legge **estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**, istituito dal decreto Rilancio, **alle agenzie di viaggio e ai tour operator**.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Proroga 2022 crediti d'imposta per la filiera della stampa

commi 608 - 610

La Legge **proroga fino al 2022** alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31.12.2020. Si tratta:

- del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**, Art. 57-bis D.L. 50/2017, concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. **tax credit per le edicole**);
- nonché del **credito d'imposta per le testate edite in formato digitale**, introdotto dall'articolo 190 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale

commi 612-613

Viene istituito un **bonus aggiuntivo**, per un importo **massimo di 100,00 euro**, rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, **finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale** a beneficio di **nuclei familiari meno abbienti**.

In particolare, per **gli anni 2021 e 2022**, ai **nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro** che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è **riconosciuto un contributo aggiuntivo**, dell'importo massimo di 100 euro, **sotto forma di sconto** sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale.

Bonus TV 4.0

commi 614-615

Il **contributo** previsto **per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene **esteso anche e allo smaltimento** di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Abrogazione IRBA

commi 628-630

La Legge **abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA** (art. 17 del d.lgs. 398/1990), secondo cui le regioni a statuto ordinario avevano facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2

commi 651- 659

La Legge **modifica per il 2021** la disciplina dell'imposta **sui veicoli inquinanti**, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per **l'acquisto** di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. In particolare, viene previsto che **per l'anno 2021 l'imposta** si applicherà solo agli **acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM** (anziché 161 gr/Km come previsto 2020). L'importo resta variabile a seconda della fascia di emissione:

Co2 gr/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

La Legge prevede anche per il 2021 il **contributo statale per l'acquisto** (anche in **leasing**) **di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2**, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo, aventi un **prezzo inferiore a 50.000 euro**. L'importo del contributo è confermato in:

Credito d'imposta cargo-bike

commi 698 - 699

La Legge prevede un **credito d'imposta** annuo nella misura massima del **30% delle spese** sostenute e documentate **per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita**, fino ad un importo **massimo annuale di 2.000 euro** per ciascuna **impresa** beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che **svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio**, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un **decreto attuativo**.

Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali

commi 760 - 766

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, viene introdotto un **contributo a fondo perduto** per i **commercianti**, distributori, addetti al riempimento, **utenti di imballaggi** e importatori di imballaggi pieni (cd. **utilizzatori**) aventi la **sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA)** che introducono il sistema del **vuoto a rendere per gli imballaggi** contenenti **liquidi a fini alimentari**.

Il contributo è pari a **10.000 euro** ciascuno, verrà corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Inoltre, sempre al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli **utilizzatori riconoscono** agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un **abbuono**, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al **25 per cento del prezzo dell'imballaggio** contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un **credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**. Le disposizioni attuative verranno emanate con apposito decreto.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi - (ex IPER e SUPER ammortamenti)

commi 1051 – 1063 e 1065

La Legge **estende fino al 31.12.2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d'imposta le imprese che:

- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022;
- oppure entro il 30.06.2023, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta:

- **spetta alle imprese residenti in Italia**;
- non spetta alle imprese:
 - ✓ in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
 - ✓ destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al

- **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al
- **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori**.

L'agevolazione **riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi**.

Vi sono tuttavia una serie di **esclusioni** dal beneficio come **ad esempio**:

- i veicoli,
 - i fabbricati e
 - i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
- Il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo.**

Per i soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione **in un'unica quota annuale.**

Misura del credito d'imposta secondo la tipologia di beni agevolabili

Il credito d'imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento.

Il comma 1054 stabilisce che il credito d'imposta spetta **nella misura del 10%** del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

- investimenti in **beni** strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti in beni strumentali **immateriali** diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020** e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

La misura del **credito d'imposta è elevata al 15%** per gli investimenti in **strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile**, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Ai sensi del comma 1061, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto **beni ricompresi nell'allegato A** annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il **modello Industria 4.0**, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella **misura del 50% del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio **2022** e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10

milioni di euro;

- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Ai sensi del comma 1058, per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)** connessi a investimenti in beni materiali **“Industria 4.0”** (ricompresi nell'**allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 20% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Operatività e fruizione del credito d'imposta

Il comma 1059 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) **in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti** di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero **a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.**

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per **i beni materiali diversi da Industria 4.0**, per i soggetti con un **volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.**

Se l'interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0

commi 1064, 1066-1067

La legge **proroga fino all'anno 2022** la disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica** e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020.

Proroga al 2022 anche del credito d'imposta formazione 4.0.

Il credito d'imposta formazione 4.0 presenta infatti potenzialità rilevanti per la generalità delle imprese italiane:

- agevolazione calcolata principalmente sul costo del personale impiegato in attività formativa;
- aliquota compresa **tra il 30% e il 50%** in funzione della dimensione d'impresa, con incremento al 60% nel caso di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- possibilità di fruizione del **credito in compensazione in unica soluzione.**

Le spese agevolabili

La **finalità di agevolare il costo del personale dipendente rapportato alle ore di formazione**, con limitazione al 30% della retribuzione annua lorda e all'occupazione negli ambiti aziendali dell'**allegato A alla L. 205/2017.**

La Legge di Bilancio **2021 prevede il potenziamento** della misura tramite **ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabili** con inclusione di tutti i costi previsti dall'**articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17.06.2014:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Restano **escluse** dai costi di esercizio ammissibili **le spese di alloggio**, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

Il nuovo piano Transizione 4.0 sulla possibilità di **agevolare anche la formazione degli imprenditori** oltre che dei dipendenti, venendo meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette *ex lege* a revisione legale dei conti.

Intensità della misura

La rimodulazione di aliquote e massimali di credito d'imposta in misura inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa, introdotta dall'**articolo 1, comma 211, L. 160/2019** è **confermata anche sul biennio 2021/2022** di proroga dell'incentivo, con una maggiorazione di aliquota nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017**.

Fruizione in unica soluzione

Il principale punto di forza del credito d'imposta formazione 4.0 rispetto alle altre misure del piano Transizione 4.0 è **la facoltà di fruizione in unica soluzione, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in n quote annuali**.

L'**articolo 1, comma 214, L. 160/2019** prevede infatti che il credito d'imposta sia fruibile, **subordinatamente all'acquisizione della certificazione contabile**:

- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Decorrenza delle novità

La Legge di Bilancio 2021 introduce una proroga, con modifiche, del credito d'imposta formazione 4.0 **ai periodi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022**.

Stando al tenore letterale delle modifiche contenute nel D.D.L. di Bilancio 2021, **l'ampliamento delle spese agevolabili si applicherebbe anche a quelle già sostenute "per il periodo in corso al 31 dicembre 2020"**.

Contrasto frodi nel settore dei carburanti

commi 1075-1078

Diverse le disposizioni inserite che riguardano adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode:

- ◆ **Esteso l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL** anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.
- ◆ Il **gestore del deposito fiscale** utilizzato anche come deposito IVA deve **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata**, condizione necessaria per evitare il pagamento anticipato dell'IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA.
- ◆ Introdotta infine una specifica **procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali**.

Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA

commi 1079-1083

Viene istituito un **meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento** nel caso di identificazione di **falsi esportatori abituali**, ovvero i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti

commi 1084-1085

Diverse **le modifiche** introdotte alla disciplina della **plastic tax**, quali:

- L'introduzione delle **preforme nei semilavorati**,
- **estensione** dell'imposta ai committenti,
- il **rappresentante fiscale** di soggetti non residenti viene **reso solidale** ai fini del pagamento,
- **elevata la soglia di esenzione** dall'imposta,
- **riduzione delle sanzioni** amministrative,
- estensione dei poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane,
- **differita al 1° luglio 2021** la data di entrata in vigore dell'imposta.
- a decorrere **dal 2021**, la possibilità di usare **interamente il PET riciclato** nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973), viene resa strutturale.

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate Rinvio e modifiche sugar tax

comma 1086

Estesa la platea dei **sogetti obbligati** al pagamento della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (**c.d. sugar tax**), **attenuate le sanzioni** amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e **differita la decorrenza** dell'imposta al **1° Gennaio 2022**.

Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile

commi 1087-1089

Viene riconosciuto un **credito di imposta** per l'acquisto di **sistemi di filtraggio dell'acqua potabile** per le spese sostenute da:

- **persone fisiche**,
- **sogetti esercenti attività d'impresa**, arti e **professioni**,
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

Il credito d'imposta è pari al **50%** delle **spese sostenute**, **dal 01.01.2021 al 31.12.2022**, fino ad un ammontare complessivo non superiore:

- per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale
- e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale,
- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017

comma 1094

Prorogata, **fino al 31 dicembre 2021**, la **sospensione** dei termini per la **notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione** di somme dovute a enti creditori **nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia** interessati dagli **eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017**.

Lotteria degli scontrini e Cashback

commi 1095-1097

Vengono introdotte **modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi** al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno **acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

In materia di **misure premiali** per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (**cashback**) viene chiarito che **i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi

comma 1101

Ampliata la **possibilità per il contribuente** di far **retroagire il termine di decorrenza** degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), **fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento** previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è **subordinata al versamento di una commissione** calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

commi 1098-1100

Il credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro** è **utilizzabile dal 01.01.2021 al 30.06.2021** e non per tutto l'anno 2021.

La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Termini trimestrali annotazioni IVA

comma 1102

Per i **contribuenti minori**, che hanno optato per il regime trimestrale di liquidazione, viene previsto **l'allineamento** delle tempistiche di **annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta**.

In particolare, si stabilisce che **l'annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro

comma 1103-1104

A partire dal **01.01.2022**, la **trasmissione** dei dati riguardanti le **operazioni effettuate con l'estero**, non avverrà più con la comunicazione attraverso il **sistema cosiddetto esterometro**, bensì **utilizzando il sistema di Interscambio SDI** secondo il formato della fattura elettronica.

Conseguentemente:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro **il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Vengono modificate inoltre le sanzioni per **omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni**

transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal **1° gennaio 2022**.

	SANZIONE	LIMITE MASSIMO (MENSILE)	SANZIONE DIMEZZATA (200€)
OMESSA TRASMISSIONE	2 € per fattura	400 €	se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati
ERRATA TRASMISSIONE			

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria

comma 1105

Estesa al 2021 l'esenzione dall'emissione di **fatture elettroniche** per i soggetti che trasmettono i dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Imposta di bollo fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

comma 1108

Viene chiarito che per il **pagamento dell'imposta di bollo**, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, è **obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio**, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

commi 1109-1115

A decorrere dal **01.01.2021**, viene introdotto un **nuovo** quadro **sanzionatorio** per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e **trasmissione telematica dei corrispettivi**, definendo le sanzioni:

- per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
- ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
- per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

VIOLAZIONE	SANZIONE DAL 01.01.2021
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri	
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o DDT	
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o DDT importi inferiori a reali	
Omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, <u>se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo</u>	misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento dei registratori** telematici. In tal caso, **se non constano omesse annotazioni**, la **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica** degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita **con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**.

Il **comma 1111** stabilisce che per **l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri** dei corrispettivi giornalieri, **se la violazione non ha inciso sulla corretta**

liquidazione del tributo, si applica la **sanzione amministrativa** in misura fissa di **100 euro per ciascuna trasmissione**.

La **lettera b)** sempre del comma 1111, stabilisce che la **sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro** prevista per l'**omessa installazione** degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) **si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera c)** sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Il **comma 1113** stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

Infine, in tema di **ravvedimento**, il **comma 1114** stabilisce che **non è consentito ravvedere la sanzione** disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti **quando la violazione è già stata constatata**.

La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 01.01.2021 al 01.07.2021. Di conseguenza a decorrere dal **01.07.2021**, i soggetti che effettuano le operazioni di **commercio al minuto**, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Abrogazione imposta Money Transfer

comma 1117

Abrogata l'imposta sui **trasferimenti di denaro** effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea per mezzo degli **istituti di pagamento** cd. **money transfer** che era stata introdotta dal decreto 119/2018.

Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche

comma 1121

La **società Sport e Salute S.p.A.** viene inserita nell'ambito dei soggetti che sono **autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

commi 1122-1123

Prorogata al 2021 la facoltà di **rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate** mediante pagamento di **un'imposta sostitutiva**, con aliquota fissata all'11 per cento.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE
11%	Partecipazioni qualificate
11%	Partecipazioni non qualificate

11%

Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

Sigarette elettroniche

commi 1124-1125

Viene **innalzata l'imposta di consumo** prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Anno Prodotto	2021	2022	Dal 1° gennaio 2023
Contenente nicotina	15%	20%	25%
Non contenente nicotina	10%	15%	20%

Viene inoltre stabilito che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla **preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento** dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente.

Infine, il comma 1125 dispone che **la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione** costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è **consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Tabacco riscaldato

comma 1126

Previsto **l'aumento progressivo in tre anni l'accisa** per il cosiddetto **tabacco riscaldato**. La misura del prelievo viene così fissata (rispetto alla vigente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):

MISURA DEL PRELIEVO	PERIODO
30%	2021
35%	2022
40%	Dal 1° gennaio 2023

Agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero

comma 1127

Con un'interpretazione autentica delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall'estero contenute nella legge n. 238 del 2010, si definisce che **le fisiologiche interruzioni** dell'anno accademico **non precludono l'accesso agli incentivi fiscali** agli **studenti rientranti in Italia** dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa

commi 1128-1129

In merito **licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici**, si prevede che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi 6-9 del TUA).

Disposizioni in materia di giochi

commi 1130-1133

Viene fissato un **nuovo termine** per l'attribuzione delle **concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando** di 24 mesi **la scadenza** prevista dalla legislazione vigente, **fino al 31 marzo 2023**.

Il **versamento del canone** dovuto dai soggetti **che operano in regime di proroga** della concessione scaduta relativo ai **mesi da gennaio 2021 a giugno 2021** può essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di:

- 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni
- e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.



La quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere

commi 1134-1139

Al fine di garantire le attività di promozione della **libertà femminile e di genere** e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, è **istituito** un fondo denominato "**Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere**", con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Destinataria delle risorse del Fondo sono **le associazioni del Terzo settore** che:

- rechino nello **statuto** finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- **svolgano la propria attività da almeno tre anni** e presentino un **curriculum** dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità sopra enunciate.